



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Variazione di bilancio con prelievo dal Fondo di riserva per la copertura degli oneri del contenzioso eredi Brondi vs CNR - Istituto di Fisiologia Clinica (IFC)

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 6 marzo 2018, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 34/2018 – Verb. 344

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1° maggio 2015;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 43, prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del CNR e sul sito istituzionale del MIUR, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 123 del 29 maggio 2015, entrato in vigore in data 1° giugno 2015;

VISTO il Regolamento di amministrazione contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

CONSIDERATA la sfavorevole sentenza del Tribunale di Massa, a definizione del procedimento civile intentato dai sig.ri Brondi Claudio, Brondi Stefano e Brondi Roberto, in proprio e quali eredi della Sig.ra Calimeri Andreina, il quale ha come di seguito provveduto: <<- *Dichiara l’A.U.S.L. n. 1 di Massa e Carrara ed il CNR, Istituto di Fisiologia Clinica CREAS di Pisa responsabili delle lesioni subite dalla fu Calimeri Andreina in occasione dell’intervento chirurgico oggetto di causa, condannando i suddetti Enti, a tale titolo ed in solido tra loro, al risarcimento in favore degli attori, sia dei danni jure hereditatis, per l’importo di € 78.639,38 in favore di ciascuno di essi (importo comprensivo di sorte capitale devalutata alla data dell’illecito, di rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati alla data della presente sentenza), sia dei danni iure proprio correlati alla perdita del rapporto parentale, per la somma di € 354.722,32 in favore di Brondi Stefano e ad € 366.679,25 in favore di ciascuno degli altri due attori (somme anch’esse comprensive di sorte capitale devalutata alla data del decesso della de cuius, rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati alla data della presente sentenza). - Condanna l’A.U.S.L. n. 1 di Massa e Carrara ed il C.N.R., in solido tra loro, alla rifusione in favore degli attori delle spese processuali, che liquida in complessivi € 32.480,50 di cui € 400,00 per esborsi ed anticipazioni ed € 32.080,50 per compenso*



professionale ex D.M. 10.03.2014 n. 55, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge. Pone definitivamente a carico della convenuta e del terzo chiamato in causa, in solido tra loro, il compenso in favore dei CC.TT.U.U., già liquidato provvisoriamente a carico di tutte le parti in solido in forma di acconto con il provvedimento reso all'udienza del 11.04.2014 e con il decreto in data 14.01.2015>>;

CONSIDERATA, a seguito di proposizione di gravame di appello, da parte dell'AUSL n. 1 di Massa e Carrara e del Consiglio Nazionale delle Ricerche, la sfavorevole ordinanza della Corte di Appello di Genova, 04.07.2017 che ha così provveduto <<Accogliendo l'istanza della ASL sospende nei confronti della medesima ASL l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Dichiarò inammissibile l'istanza dell'Avvocatura dello Stato per il CNR>>, con conferma della provvisoria a efficacia esecutiva, nei confronti del CNR, della precitata sentenza;

VISTO l'atto di precetto, notificato a mezzo PEC al CNR il 25.09.2017, con il quale gli attori – appellati hanno intimato al CNR il pagamento della somma complessiva di €1.375.699,51, <<oltre interessi legali ex art. 1284 C.C., quantificati e calcolati dalla data di instaurazione del giudizio di appello fino alla data del 22.08.2017 in € 23.174,46, oltre successivi fino alla data del pagamento effettivo>>;

VISTO il provvedimento dell'Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici prot. AMMCNT-CNR n. 0076372 del 21.11.2017 di determinazione di corresponsione delle spese legali;

VISTO il nuovo atto di precetto in rinnovazione, notificato a mezzo del servizio postale l'8.01.2018, con il quale gli attori appellati hanno intimato al CNR pagamento della somma complessiva di €1.327.370,02, oltre <<Oltre interessi legali ex art. 1284 C.C., quantificati e calcolati dalla data di instaurazione del giudizio di appello fino alla data del 27.1.2017 in € 63.551,9 oltre successivi fino alla data del pagamento effettivo>>;

CONSIDERATO il parere espresso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova del 26.01.2018, con il quale la Legale Patrocinante ha ritenuto non dovute, in parte, le somme inerenti agli onorari di precetto e quelle inerenti agli interessi di legge;

VISTA la richiesta del Direttore dell'Istituto di Fisiologia Clinica (IFC) di autorizzazione al prelievo del 15.12.2017 e quella successiva del 12.02.2018;

VISTA la relazione predisposta dall'Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici della Direzione Generale trasmessa dal Direttore Generale f.f. prot. AMMCNT-CNR n. 0015145 del 28 febbraio 2018, recante stima della somma spettante agli eredi Brondi per l'importo di €1.323.998,96, oltre anche gli interessi di legge, in base al parere della Legale Patrocinante decorrenti dal giorno di notifica della sentenza (13.04.2017) sino all'effettivo accredito, ipotizzabile per il 10.03.2018, per un totale calcolato pari a €1.701,25;

TENUTO CONTO che in sede di previsione di bilancio 2018 l'amministrazione ha predisposto l'accantonamento sul fondo di riserva dell'Ente anche per il contenzioso predetto;



VISTA la nota del Direttore dell'Ufficio Programmazione finanziaria e controllo della Direzione Generale trasmessa dal Direttore Generale f.f. prot. AMMCNT-CNR n. 0015146 del 28 febbraio 2018, con la quale lo stesso ha attestato sia la copertura finanziaria che il rispetto dei limiti di spesa disposti dalla normativa vigente in materia;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti nella riunione del 5 marzo 2018 con verbale n. 1583;

DELIBERA

1. di approvare il prelievo dal Fondo di riserva per € 1.330.000,00 (un milione trecentotrentamila/00) ai fini dell'esecuzione, con riserva di ripetizione, della citata sentenza del Tribunale di Massa, cautelativamente, con successiva restituzione delle somme residue rimaste nella disponibilità dell'Istituto stesso dopo perfezionamento del pagamento.

2. di approvare la seguente variazione al preventivo finanziario decisionale 2017 – Parte Uscite, di competenza e di cassa e la conseguente modifica ai piani di gestione del Centro di Responsabilità interessato:

da

FO Missione Fondi da Ripartire

01.10 Altre spese correnti

Competenza

Cassa

€ -1.330.000,00

€ -1.330.000,00

a

RI Missione Ricerca e Innovazione

BM Programma Scienze Biomediche

01.10 Altre spese correnti

Competenza

Cassa

€ +1.330.000,00

€ +1.330.000,00

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Massimo Inguscio

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

IN FUNZIONE DI SEGRETARIO

F.to digitalmente Giambattista Brignone